



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA
UFFICIO FALLIMENTI

m dg TRIBUNALE DI ANCONA 04200202200 PRESIDENZA		
7 9 LUG 2015		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

SEZIONE II CIVILE

CIRCOLARE PER CURATORI FALLIMENTARI

Egredi Curatori fallimentari,

nell'ottica di collaborazione che ha tradizionalmente caratterizzato il rapporto tra lo scrivente Ufficio ed i professionisti incaricati di gestire le procedure concorsuali, si precisano gli aspetti che seguono.

1) Anzitutto, si pone l'esigenza di snellire il procedimento di liquidazione dei compensi dei curatori fallimentari da porre in anticipazione a carico dell'Erario, come da sentenza n. 174 del 20/4/2006 la Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 146 comma 3 del D.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevede il riconoscimento, con onere a carico dell'Erario, delle spese e dell'onorario al curatore, al pari degli altri ausiliari del magistrato, laddove " tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge".

Com'è noto, l'Ufficio ritiene che in tale ipotesi debba applicarsi la norma di cui all'art. 4 D.M. 30/2012 cit., secondo cui al curatore non possa liquidarsi un compenso inferiore ad € 811,35, somma che, al lordo di € 40,57, spettanti quale rimborso spese generali al 5%, al lordo di € 34,08, dovuti a titolo di Cassa Previdenza al 4%, al lordo di € 194,92, dovuti a titolo di IVA al 22%, è pari a complessivi € 1.080,91.



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA UFFICIO FALLIMENTI

Problematiche si sono poste laddove l'attivo disponibile non sia pari a zero, ma sia comunque insufficiente per il pagamento della somma appena indicata. Infatti, nulla vieta che sia posta a carico dell'Erario l'anticipazione della somma costituita dalla differenza tra l'attivo disponibile ed il compenso minimo di cui all'art. 4 cit.; in pratica, però, si constata che normalmente parte di tale attivo è già stato impiegato per altri atti di spesa. Deve quindi stabilirsi se porre a carico dell'Erario la differenza tra il compenso minimo e la minor somma esistente alla fine della procedura o la maggior somma precedentemente compresa nell'attivo (in questa seconda ipotesi, rimarrebbe a carico del curatore quanto precedentemente speso).

L'ufficio ritiene che possa essere posta a carico dell'Erario solo la differenza tra l'attivo massimo precedentemente disponibile ed il compenso minimo, a meno che gli atti di spesa che hanno ridotto le risorse liquide siano attribuibili a: pagamento del c.d. "campione civile"; pagamento di spese ed onorari di ausiliari del magistrato (art. 146 co 3 lett. c) DPR 115/2002); spese per strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 146 co 3 lett. d) DPR 115/2002); posto che devono ritenersi applicabili nella *subiecta materia* i principi che seguono:

a) non può essere posto a carico dell'Erario un importo corrispondente a quanto speso dal curatore in violazione delle legittime cause di prelazione, applicabili anche alle prededucibilità, come oggi statuito dall'art. 111 bis co 2 LF; il compenso del curatore ha natura prededuttiva privilegiata ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c. e l'eventuale pagamento di spese prededucibili di natura chirografaria



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA
UFFICIO FALLIMENTI

o anche solo con grado di privilegio inferiore a quelli appena citati si porrebbe quindi in contrasto con la normativa fallimentare, non potendosi quindi addebitare alla collettività una incapienza dell'attivo della procedura generata da atti in contrasto con disposizioni di legge; una simile ipotesi non può invece ritenersi sussistente laddove la diminuzione dell'attivo sia dovuta al pagamento del campione civile, in quanto tale spesa, rientrando tra le spese per atti di giustizia, beneficia del medesimo grado di privilegio del compenso del curatore, ovvero del privilegio ex art. 2755 ed ex art. 2770 c.c.;

b) laddove però il curatore abbia ridotto l'attivo disponibile, generando o aumentando l'incapienza del suo compenso, ponendo in essere esborsi per spese ed onorari di ausiliari del magistrato (art. 146 co 3 lett. c) DPR 115/2002) e per spese per strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (art. 146 co 3 lett. d) DPR 115/2002) deve ritenersi che possa derogarsi al principio sopra posto, in quanto tali spese, ai sensi dell'art. 146 co 3 cit., sono spese eventualmente anticipabili dall'Erario, con la conseguenza che, anche se non fossero state affrontate dal curatore in corso di procedura, vista la finalità di "preservare" in parte la capienza del suo compenso nell'attivo fallimentare, queste sarebbero state comunque divenute un onere per le finanze pubbliche, non potendosi quindi ipotizzare, in una siffatta ipotesi, un concreto danno per le stesse. Di conseguenza, le SS.VV. sono pregate, nel momento in cui avranno a richiedere l'anticipazione a carico dell'Erario del compenso in simili ipotesi, di attestare se i pagamenti effettuati in corso di procedura abbiano riguardato:



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA
UFFICIO FALLIMENTI

- imposta di registro sentenza di fallimento e contributo unificato procedura (campione civile);

- compensi di ausiliari del giudice; dovendosi considerare tali i cancellieri che hanno assistito il curatore nelle operazioni di inventario, i periti stimatori ed i coadiutori di cui all'art. 32 co 2 L.F., dovendosi intendere quali ausiliari del giudice i soggetti che integrino l'attività del curatore (v. Cass. n. 10143/2011, Cass. n. 1568/2005);

- spese per pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (intendendosi per tali, secondo orientamento di questo Tribunale, anche le spese per visure immobiliari o presso il P.R.A., in quanto finalizzate a dare pubblicità alla sentenza di fallimento mediante trascrizione della stessa);

potendosi in questo modo evitare defatiganti richieste di integrazioni e chiarimenti prima di emettere il decreto di liquidazione del compenso.

In ogni caso si chiede di chiarire sin da subito se vi è o meno attivo sufficiente per la liquidazione del compenso e, nel secondo caso, di chiedere sin da subito l'anticipazione da parte dell'Erario, posto che in alcuni casi detta richiesta è pervenuta solo dopo la liquidazione, con conseguente duplicazione degli oneri di esame delle istanze.

II) Sono poi giunte allo scrivente alcune doglianze di cancellieri che a distanza di molto tempo dalle operazioni di inventario non hanno ricevuto notizie in merito alla possibilità o meno di vedere liquidato il proprio compenso, in ragione della



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA
UFFICIO FALLIMENTI

presenza o meno di risorse attive nelle procedure di fallimento; conseguenza ne è che per diverso tempo i funzionari in questione non hanno avuto possibilità di chiedere l'eventuale anticipazione delle loro spettanze a carico dell'Erario, che comunque non può prescindere da un'apposita attestazione del curatore circa l'assenza di attivo nella procedura.

Si pregano pertanto le SS.VV. di rendere una celere risposta ad istanze di tale tenore dei cancellieri incaricati delle operazioni di inventario.

III) Da ultimo, si segnala che nei prossimi giorni la cancelleria dell'ufficio fallimentare provvederà ad inviarVi un modulo da utilizzare al momento della presentazione delle istanze di chiusura del fallimento; modulo che contiene diverse informazioni standard da fornire alla cancelleria medesima per agevolare i controlli e gli altri adempimenti di rito per la chiusura.

Le SS.VV. sono pregate di utilizzare tale modulo, onde agevolare l'evasione delle istanze ed accelerare le operazioni di chiusura delle procedure.

Certo della Vostra collaborazione, il Giudice delegato ringrazia anticipatamente.

Ancona, 8/6/2015

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. Simone Romito

V^o, IL PRESIDENTE

Ancona, il 29/7/15
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Mario V. D'Adamo)

v^o in (c)risposta al rito
Interessi del Tribunale

08/07/2015

R

[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI ANCONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Si trasmette l'unito modulo da utilizzare per le istanze di chiusura dei fallimenti (ex art 118 co 1 n 3 LF e 118 co 1 n 4 LF) onde poter uniformare le varie istanze e poter reperire tutte le informazioni necessarie per provvedere alla chiusura.

Si precisa altresì che , all'entrata in vigore dell' art 16 bis comma 9 quater DL 179/2012 , unitamente all'istanza di chiusura il curatore dovrà depositare un rapporto riepilogativo finale.

[Handwritten signature]

AL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Fall.to _____ N. _____

Il sottoscritto Curatore _____

PREMESSO

- che non sono pendenti opposizioni o insinuazioni tardive,
- che la relazione ex art 33 LF è stata depositata in data _____
- che il conto corrente intestato alla procedura è estinto,
- che le spese della procedura (Campione Fallimentare) sono state pagate,
- che il conto di gestione è stato approvato in data _____
- che l'attivo fallimentare è stato ripartito nelle forme stabilite dal piano di riparto definitivo, come da documentazione – che si deposita - attestante i pagamenti ai creditori,
- che la procedura non può essere utilmente proseguita per mancanza di beni di proprietà della fallita, il che non permette di soddisfare , nemmeno in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura,

chiede

che il Tribunale Ill.mo dichiari la chiusura del fallimento _____

a norma dell'art 118 co 1 n 4 LF per mancanza di attivo / a norma dell'art 118 co 1 n 3 LF per ripartizione finale dell'attivo.

Con osservanza

Ancona

IL CURATORE